

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 settembre 2004, n. 0299/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici).

Art. 1
(Contenuti e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione della speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall'articolo 21, punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonchè per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 2.

Art. 2
(Presentazione delle domande - contenuti)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1, redatte secondo lo schema allegato, sono presentate entro il primo marzo di ogni anno alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza.

2. Gli importi finanziabili ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2/1983, dovranno essere estrapolati - a cura del Comune - dal programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti contenuto nel Piano regolatore particolareggiato comunale secondo quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 43 della legge regionale 52/1991, ovvero dal programma previsto nel regolamento eventualmente assunto ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 2/1983.

Art. 3
(Finanziamenti pluriennali - Valutazione delle assegnazioni)

1. Per valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno ventennali, l'annualità assegnata si attualizzerà secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli Enti locali per mutui ventennali a tasso fisso.

Art. 4

(Centri storici già parzialmente finanziati - Condizioni di ammissibilità)

1. L'ammissione a rifinanziamento degli interventi previsti dai Piani regolatori particolareggiati comunali è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) i finanziamenti «una tantum» già assegnati per l'attuazione del Piano regolatore particolareggiato comunale devono essere interamente impegnati;
- b) le annualità relative ai finanziamenti pluriennali su limiti di impegno già assegnati per l'attuazione del Piano regolatore particolareggiato comunale devono essere interamente impegnate; può fare eccezione l'annualità riferita all'anno precedente il riparto.

2. Sono esclusi dal riparto i Comuni che, nell'anno solare in cui viene effettuato il riparto, sono stati oggetto di assegnazione di risorse ai sensi della legge regionale 29 aprile 1986 n. 18.

Art. 5

(Criteri di valutazione e ammontare della speciale sovvenzione)

1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposta la graduatoria dei Comuni per i quali gli interventi previsti dai piani particolareggiati risultano ammissibili a finanziamento seguendo, nell'ordine, le seguenti priorità ed indicazioni:

- a) centri storici mai finanziati precedentemente;
 - 1) per consentire il concreto avvio dei lavori previsti nel relativo piano regolatore particolareggiato comunale, l'ammontare massimo assegnabile è costituito dall'importo necessario per la realizzazione delle opere previste dal P.R.P.C. e specificate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983, secondo le effettive richieste presentate dal Comune. Le domande vengono accolte integralmente ovvero nel limite percentuale delle disponibilità di bilancio come definito dalla Giunta regionale in sede di riparto dei fondi disponibili;
- b) centri storici ove, in esecuzione del piano regolatore particolareggiato comunale, sono previste opere di particolare rilevanza per l'Amministrazione regionale valutata e definita anche attraverso la Programmazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla necessità di tutelare e conservare i beni culturali, alla necessità di distribuire armonicamente le risorse, alla necessità di valorizzare la presenza di flussi turistici;
 - 1) l'ammontare massimo assegnabile per ogni centro storico dovrà consentire la realizzazione delle opere o di loro lotti funzionali e comunque a tale fattispecie possono essere destinate risorse per non più del 30% delle residue disponibilità di bilancio;
- c) altri centri storici ordinati per data di approvazione del piano regolatore particolareggiato comunale o di sua variante privilegiando i piani meno recenti;
 - 1) le rimanenti disponibilità residue andranno a soddisfare le esigenze presentate dai rimanenti centri storici a cui verrà assegnato l'importo

necessario per la realizzazione delle opere specificate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983, secondo le effettive richieste presentate dal Comune. Detto importo non potrà superare il limite percentuale delle disponibilità di bilancio come definito dalla Giunta regionale in sede di riparto dei fondi disponibili.

Art. 6
(Rendicontazione)

1. Il Comune beneficiario della speciale sovvenzione renderà le spese sostenute nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute entro il 31 marzo 2004 non ancora ammesse a finanziamento.

Domanda presentata dal Comune di

Spazio per protocollo della Direzione centrale dell' Ambiente e dei Lavori Pubblici

Domanda corredata da n. _____ allegati

Spett.le
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI
LAVORI PUBBLICI
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

Oggetto: Domanda di finanziamento degli interventi previsti nel piano regolatore particolareggiato comunale del centro storico a valere sulle risorse della LR 2/1983.

Dati anagrafici del Comune richiedente

Sede in Comune di Prov.

Via N.

Cap.

Tel. /

e-mail

Partita IVA

Informazioni sul rappresentante legale del Comune richiedente

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

Nato/a a

Provincia di il / /

In qualità di legale rappresentante del Comune di

e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori	
e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata	

- che i finanziamenti una tantum precedentemente assegnati ai sensi della LR 2/1983 sono stati interamente impegnati ovvero

- che i finanziamenti pluriennali precedentemente assegnati ai sensi della LR 2/1983 sono stati interamente impegnati ovvero

Referenti comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal PRPC

Personale incaricato a seguire l'attuazione del PRPC ed a curare i rapporti con la Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici:

Cognome	Nome	Telefono	e-mail

Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che:

- i dati personali raccolti attraverso la presente domanda verranno trattati dalla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici del Friuli-Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- titolare dei dati è il Direttore centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici; responsabile, il Direttore del Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza.

IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale del comune)
(Timbro e firma leggibile)

Luogo e data _____
